

Resp. Proced.: Dr.ssa C.D'Addio

Resp. Istrut.: D.ssa Anna Macchione

## COMUNICAZIONE N. 165

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI  
CHIRURGHI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI  
ODONTOIATRI  
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione n. 2  
note Ministero salute:

- 1) Applicazione accordo di  
reciprocità Italia-Egitto
- 2) Quesito dell'Ordine dei  
medici della Provincia di  
Parma.

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le note di chiarimento indicate in oggetto e pervenute a questa Federazione da parte del Ministero della Salute.

Nella prima nota si conferma l'applicazione dell'accordo di reciprocità tra Italia ed Egitto relativamente all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in Egitto.

Nella seconda nota, in merito alla normativa europea sulla libera circolazione dei professionisti comunitari, in possesso di un titolo comunitario, all'interno dell'Unione Europea, viene chiarito il percorso di studi necessario al conseguimento della qualifica di medico chirurgo in Francia, per poter ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO ANELLI**

**CN = ANELLI  
FILIPPO  
O = FNOMCEO  
C = IT**

All.ti n. 2

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs.82/2005*



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.i.j/2021

All. 1

OGGETTO: Quesito dell'Ordine dei medici della  
Provincia di Parma.

Alla Federazione Nazionale degli  
Ordini dei Medici Chirurghi e  
degli Odontoiatri

Pec: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

E, p.c. : All'Ordine dei medici chirurghi e  
degli odontoiatri della provincia  
di Parma

Pec: [ordinemedicidiparma@postecert.it](mailto:ordinemedicidiparma@postecert.it)

È pervenuta allo scrivente ufficio da parte dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Parma, una nota con n. prot. n. 3874 in data 13 luglio u.s (All.1), volta a verificare se l'Ordine dei medici francese possa rifiutare l'iscrizione di un medico comunitario col solo possesso della laurea e abilitazione all'esercizio della professione conseguite nel Paese di origine.

A tale proposito, si rappresentano, qui di seguito, i chiarimenti di questo Ministero che potranno essere comunicati a tutti gli Ordini provinciali nel caso in cui codesta Federazione lo ritenesse opportuno.

Come è noto, il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi appartenenti all'UE è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2005/36/CE e s.m. Tale norma stabilisce le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione ed il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La norma, quindi, disciplina la libera circolazione dei professionisti comunitari, in possesso di un titolo comunitario, all'interno dell'Unione Europea.

Essa stabilisce che godono del riconoscimento automatico alcune professioni, tra cui quella di medico chirurgo, il cui riconoscimento avviene in base ai c.d. requisiti minimi di formazione e quindi non necessitano di valutazione ulteriore da parte del Paese ospitante.

Tuttavia, la stessa direttiva all'art. 4, par. 1 stabilisce testualmente che: *“Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.”*

A tale riguardo occorre far presente che sussistono delle differenze sostanziali tra l'Italia e la Francia nella struttura del percorso di studi sotteso al conseguimento della qualifica di medico chirurgo. Infatti, in Francia si acquisisce l'autorizzazione ad esercitare in qualità di medico dopo aver acquisito una specializzazione successiva alla formazione di base in medicina, senza interruzioni nel percorso formativo.

In linea generale, infatti, in detto Paese il percorso di studi in medicina si articola in 3 cicli: un primo ciclo di tre anni, un secondo ciclo di ulteriori tre anni, al termine del quale gli studenti di medicina al sesto anno, intenzionati a iniziare una specializzazione medica (*Intérnat*), devono partecipare a un concorso a livello nazionale, le *Épreuves Classantes Nationales* (ECN). In base al punteggio ottenuto, possono scegliere una specializzazione e dove svolgere il proprio tirocinio.

La durata delle specializzazioni, come in Italia, varia dai 3 anni (nel caso della medicina generale) ai 5 per altre tipologie, i cui requisiti minimi sono stabiliti dall'All.V, 5.1.3 della direttiva 2005/36/CE.

Al termine della specializzazione, i medici ottengono il *Diplôme d'État de Docteur en médecine* e sono autorizzati a svolgere la loro attività.

Quindi, considerata la regolamentazione nazionale e quanto stabilito dal summenzionato art. 4, par. 1, in Francia non è consentito ottenere il riconoscimento della qualifica di medico chirurgo conseguita all'estero in assenza di un titolo di specializzazione, poichè trovano applicazione nei confronti dei cittadini europei le stesse regole vigenti per i cittadini francesi.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il dirigente  
\*f.to Vincenzo Canale

\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993”



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.i.j/2021/667

All. 2

**OGGETTO:** Applicazione accordo di reciprocità Italia-Egitto per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in Egitto.

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
Pec: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

E, p.c. : All'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Pisa  
Pec: [segreteria.pi@pec.omceo.it](mailto:segreteria.pi@pec.omceo.it)

All'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza  
Pec: [omceomb@pec.omceomb.it](mailto:omceomb@pec.omceomb.it)

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio, da parte degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri delle province di Pisa e di Monza Brianza, due lettere di richiesta di chiarimenti, che si allegano, in merito all'applicazione dell'accordo di reciprocità Italia-Egitto per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di cittadini in possesso del titolo di laurea in medicina conseguito in Egitto.

A tale proposito, si rappresentano, qui di seguito, le valutazioni di questo Ministero che potranno essere diramate a tutti gli Ordini provinciali nel caso in cui codesta Federazione lo ritenesse opportuno.

Lo Scambio di Note sull'esercizio della professione medica tra l'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, firmato al Cairo il 9.4.51, valido a far data dal 20.5.51, è attualmente ancora in vigore e consente ai cittadini egiziani il libero ed automatico esercizio della professione medica sul territorio italiano, senza, pertanto, il preventivo riconoscimento da parte di questo Ministero.

In quanto riferito a cittadini egiziani con titolo di laurea abilitante conseguito in Egitto, lo Scambio di Note in questione non esplica i propri effetti né nei confronti di cittadini di altri Stati che abbiano conseguito successivamente la cittadinanza egiziana (per la qual cosa sarà necessario appurare da parte degli Ordini che il richiedente fosse in possesso di detta cittadinanza egiziana già al momento dell'immatricolazione al corso di laurea), né nei confronti di cittadini egiziani che si siano laureati in un altro Stato, ancorchè abbiano ottenuto il riconoscimento o l'equiparazione del titolo in Egitto.

Si aggiunge, inoltre che, per quanto riguarda l'esercizio della professione medica in Italia, detto Scambio di Note è da correlarsi alle ulteriori disposizioni normative interne, concernenti la regolazione dei flussi migratori sul territorio nazionale. Conseguentemente, sarà cura degli Ordini verificare il possesso di un permesso di soggiorno da parte del richiedente, dovendo comunque sottoporre al preventivo nulla osta di questo Ministero la relativa domanda di iscrizione all'albo, al pari di quanto avviene per ogni altro professionista non appartenente all'Unione Europea. Parere che verrà reso in conformità alle quote di ingresso dei flussi migratori di lavoratori stranieri non comunitari, qualora il cittadino egiziano non sia in possesso anche di una cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il formato della documentazione da richiedere da parte degli Ordini accettanti si precisa che, trattandosi di documentazione non reperibile all'interno dell'Unione Europea, tali atti dovranno essere prodotti così come riportato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

In ultimo, a titolo meramente informativo, si fa presente che in quanto valido unicamente tra l'Italia e l'Egitto, lo scambio di Note in esame non consente la libera circolazione del titolo posseduto dai suddetti cittadini egiziani in ambito europeo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Il dirigente  
\*f.to Vincenzo Canale

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
Protocollo Arrivo N. 8413/2021 del 03-06-2021  
Doc. Principale - Copia Documento

*\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"*

AG